

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COLLECCHIO FELINO MONTECHIARUGOLO SALA BAGANZA TRAVERSETOLO E L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 34 E 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006**

L'anno 2014 il.....del mese di .....in Collecchio presso la sede legale dell'unione dei comuni Pedemontana Parmense

TRA

Il Comune di Collecchio, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Paolo Bianchi nato a Parma il 22.07.1962 (codice fiscale BNCPLA62L22G337U) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Collecchio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Felino, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Maurizio Bertani n 10.06.1959 (codice fiscale BRT MRZ 59H10 D526U) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Felino, autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Traversetolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Ginetto Mari nato a Traversetolo il 19/02/1951 (codice fiscale MRAGTT51B19L346S) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Traversetolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Sala Baganza, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig.ra Cristina Merusi nata a Sala Baganza il 18.07.1955 (codice fiscale MRSCST55L58H682F) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Baganza, autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Montechiarugolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Luigi Buriola nato a Montechiarugolo il 16.01.1965 (codice fiscale \_\_\_\_\_) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montechiarugolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

Il Signor Paolo Bianchi il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione "Pedemontana Parmense" (c.f. BNCPLA62L22G337U) con sede a Collecchio (PR), via ..... n. ....in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n..... del ..... esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE il titolo I capo V del d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi degli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite

convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 da ultimo modificato con il D.L n. 66/2014 dispone che " i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di Comuni di cui all'art. 32 del D.lgs, 267/2000 ove esistenti ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle provincie ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici d'acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento";

CHE in data 16/12/2008 è stata costituita l'unione pedemontana parmense tra i comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza, Traversetolo e Montechiarugolo;

CHE al fine di consentire l'operatività delle norme anzidette si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione associata del servizio di centrale unica di committenza, con funzione anche di stazione unica appaltante, come prevista dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006;

CHE lo strumento della centrale unica di committenza persegue gli obiettivi di conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali degli appalti pubblici

CHE una struttura qualificata assicura una un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure e una riduzione del contenzioso;

CHE la costituzione di un'unica centrale di committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze

CHE tale volontà è stata espressa formalmente con le seguenti deliberazioni dei competenti organi consiliari:

- 1 Collecchio delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- 2 Felino delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- 3 Montechiarugolo delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- 4 Sala Baganza delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- 5 Traversetolo delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

CHE con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – PREMESSA**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione nella presente convenzione.

## **ART. 2 - OGGETTO**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché degli articoli 7 e 8 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo la costituzione presso l'Unione Pedemontana Parmense della Centrale Unica di Committenza ( di seguito denominata CUC), con funzione prevalente di stazione unica appaltante ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza più avanti descritti , in ottemperanza a quanto previsto dalla'art. 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006 come modificato dal D.L. n. 66/2014 .La gestione associata delle funzioni della centrale unica di committenza persegue l'obiettivo della gestione ottimale assicurando l'unicità di conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità.
2. La CUC è costituita presso la sede legale dell'Unione Pedemontana Parmense in viale libertà n. 3 43044 - Collecchio.
3. L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata del servizio in oggetto è individuato nel territorio dei comuni aderenti all'Unione firmatari della presente convenzione .
4. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione

## **ART. 3 CONTENUTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA' CONFERITE**

1. La CUC ha il compito di gestire per conto dei comuni di Felino, Sala Baganza e Traversetolo (inferiori a 10.000 ab.) gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di progettazione, e di fornitura di beni, svolgendo le seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.:
  - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art.55 codice appalti o negoziate ex art.57 codice appalti);
  - Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art.125, comma 11, codice appalti;
  - Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;
  - Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art.55 codice appalti o negoziate ex art.57 codice appalti);
  - Affidamenti di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro;
  - Affidamenti di lavori di valore superiore ai 40.000 euro
2. La CUC ha il compito di gestire per conto dell'Unione e dei comuni di Collecchio e Montechiarugolo (superiori a 10.000 ab.) gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di progettazione, e di fornitura di beni, svolgendo le seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.:
  - Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art.125, comma 11, codice appalti;
  - Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art.55 codice appalti o negoziate ex art.57 codice appalti);
  - Affidamenti di lavori di valore superiore ai 40.000 euro

3. Sono esclusi dalla gestione delle Centrale Unica di Committenza gli acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economiche per le c.d. "spese minute ed urgenti";  
Per tali ipotesi provvedono autonomamente i singoli comuni aderenti secondo le proprie norme regolamentari.
4. Rimane ferma la possibilità dei singoli enti aderenti di effettuare in alternativa e autonomamente i propri acquisti sotto o sopra soglia attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che da parte di Consip S.p.A., non siano state attualmente attivate convenzioni per la fornitura dei beni/servizi in affidamento.
6. Nel caso in cui sia riscontrata una convenzione Consip attiva, il ricorso alla centrale di Committenza, al fine di procedere comunque ad autonoma procedura di acquisto, potrà essere disposto previa attestazione da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che certifichi che il valore dei beni/servizi in acquisizione risulta uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione, facendo comunque riferimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti gli analoghi beni, oppure beni comparabili da indicare.
7. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune, che il bene e/o servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Me.Pa., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi — per mancanza di qualità essenziali — inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente, e all'attestazione di aver espletato richiesta di offerta (R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi in acquisizione.

#### **ART. 4 ATTIVITA' E SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. La Centrale Unica di Committenza attraverso il suo responsabile cura la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
  - Approva con determina gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, acquisendo il CIG;
  - protocolla tutti gli atti di gara;
  - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
    - a) di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti dal SITAR e dall'AVCP, sia con forme più estese qualora si riscontri una scarsa partecipazione alle procedure stesse;
    - b) di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
    - c) di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
  - nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
  - verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private;
  - provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva, previa verifica dei requisiti;

- cura l'accesso agli atti di gara;
  - esamina e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di <sup>Art. 2</sup> sicurezza sul lavoro;
  - provvede a trasmettere al sito informatico dei singoli enti aderenti i dati concernenti le procedure di affidamento di cui alla presente convenzione.
2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti ai singoli enti aderenti.
3. Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC trasmette copia integrale del fascicolo all'Ente aderente, unitamente al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali;
4. La CUC avrà inoltre il compito di creare l'elenco ufficiale dei fornitori o prestatori di servizi (ex art. 45 del d.lgs 163/2006) qualora le amministrazioni in convenzione lo ritenessero utile o necessario.
5. La CUC infine si impegna a proporre gare unitarie agli Enti associati sulla base delle scadenze dei contratti comunicate tempestivamente dagli Enti medesimi.

#### **ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE**

1. Restano di competenza del singolo ente aderente la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, servizi e forniture da acquisire, approvazione di progetti ecc), nonché la fase che segue (stipula del contratto, consegna lavori ecc.).
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo restano di competenza del singolo ente:
  - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006
  - b) le attività di individuazione delle opere da realizzare
  - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto
  - d) l'adozione della determina a contrattare
3. Gli enti associati comunicano alla CUC tempestivamente non appena approvati i relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
4. Gli enti associati forniscono alla Centrale Unica di Committenza tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, così come definiti dalla presente convenzione.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti interessati agli esiti della procedura assumeranno a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di

spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli enti interessati.

6. Gli enti associati assumono a proprio carico la spesa per il pagamento dei contributi all'AVCP e le spese di pubblicità legale previste dalla vigente normativa.

## **ART 6 OPERATIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. Ai fini dell'operatività della Centrale Unica di Committenza gli enti associati si impegnano a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ex art 10 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi e a darne tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza.

2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento della determina a contrattare di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m. che contiene tra l'altro:

- gli estremi del provvedimento della nomina a RUP;

- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;

- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;

- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- gli allegati relativi al quadro economico, i documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, il capitolato speciale d'appalto, il PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), lo schema di contratto e quant'altro necessario ai termini di legge;

3. Per ciascun intervento l'attivazione della procedura avviene entro 30 giorni dalla trasmissione alla Centrale Unica di Committenza della determina a contrarre con la quale si chiede di procedere agli adempimenti di competenza.

4. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro a favore degli enti aderenti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.

5. Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

## **ART 7 REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso il Comune di Collecchio sede legale dell'unione pedemontana parmense che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature

necessarie per le attività assegnate.

2. Il responsabile della CUC è nominato dal presidente dell'Unione ed in tale veste assume la titolarità giuridica e la responsabilità gestionale della struttura. Il personale da adibire stabilmente al servizio di centrale unica di committenza verrà individuato e comandato con successivo atto dell'Unione e del Comune/i interessato/i.

3. Il responsabile della CUC, nell'espletamento del servizio, si avvale della attività dei referenti degli enti aderenti per l'espletamento dei singoli procedimenti nei rispettivi comuni che li vedono coinvolti e di personale appositamente destinato alla CUC.

4. I comuni associati adotteranno, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, un protocollo operativo da approvarsi con delibera di giunta, che integri le modalità di organizzazione e funzionamento previste dalla presente convenzione.

#### **ART 8 DOTAZIONE DI PERSONALE**

1. Oltre a quanto indicato nell'art. 7 che precede, gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a comandare funzionalmente all'Unione il personale comunale referente o appositamente destinato alla CUC a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio.

2. Tutti i dipendenti facenti parte dell'ufficio unico rimangono dipendenti dell'ente di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto.

#### **ART. 9 – DURATA E RECESSO**

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato.

2. Le funzioni gestite in forma associata hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro il 1/1/2015 per servizi e forniture e il 1/7/2015 per lavori.

3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

#### **ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE**

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi della CUC. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato con apposita delibera di Giunta Unione sulla base di una quota fissa uguale per tutti gli enti compresa l'Unione e sul numero delle procedure effettivamente esperite nell'anno di riferimento.

3. I contributi alla AVCP nonché le spese di pubblicità legale, come già specificato, saranno a carico dell'Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, che provvederà a trasferire i relativi importi all'Unione per ogni singola procedura.

#### **ART. 11 SPESE PER IL CONTENZIOSO**

1. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente aderente.

#### **ART.12- TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

#### **ART. 13– CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART.14 – FORME DI CONSULTAZIONE**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni annuali sull'andamento della gestione.
2. La conferenza tecnica, composta dai rappresentanti di ogni singolo Comune associato è convocata dal Responsabile del Servizio ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta delle singole Amministrazioni Comunali.

#### **ART. 15 – NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.